

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 32 Del 27-07-21

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DA PARTE DELL'ATA RIFIUTI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER L'ANNO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.-

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	A	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	A	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	P		

=====

Assegnati n. 11	Presenti n. 9
In carica n. 11	Assenti n. 2

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. Costata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa in relazione alla Tassa sui Rifiuti prevede: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- fra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020, relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

Rilevato che la sopra citata deliberazione ARERA n. 443/2019, in merito alla procedura di approvazione dei piani prevede, all'art. 6, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. lo 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto:

- che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

-che nel caso del Comune di Roccafluvione, l'Ente di Governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è la Ata Rifiuti – Ato 5 Ascoli Piceno;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Visto l'art. 30, c.5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, per il quale:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Vista la legge di conversione al D.L. 73/2021 “Decreto sostegno bis”, la quale ha differito al 31 luglio 2021 i termini per l'approvazione dei Regolamenti TARI e delle relative TARIFFE 2021;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*

- l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019), il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, già approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 2 del 30.03.2021, per il quale è pervenuta, da parte dell'Ata rifiuti la validazione con decreto nr. 13 del 14.06.2021;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, e precisamente:

- dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ravvisata la necessità di prendere atto dell'avvenuta validazione e provvedere alla conferma dell'approvazione formale del suddetto piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che il PEF finale 2021 è pari ad € 231.806,00 iva compresa, di cui € 140.549,00 per costi variabili ed € 91.257,00 per costi fissi;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07.08.2020 con la quale il Comune ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 e confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe del 2019;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Dato atto che l'Ente ha utilizzato per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021, relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima

connessa alla tipologia di attività) che rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al Dpr 158/1999;

Richiamato l'art. lo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, per il quale, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni".

Dato atto che il comune di Roccafluvione ha a disposizione Euro 21.887,30, da utilizzare esclusivamente per le agevolazioni Tari riferite alle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività;

Visto l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente prevede:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Ritenuto di prevedere, a norma dell'art. 24 del regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare in data odierna, le seguenti riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività precisando che, in caso di uso promiscuo dei locali, la riduzione sarà applicata unicamente per la parte dell'attività non utilizzabile:

CATEGORIA	RIDUZIONI (quota fissa e variabile)
Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie	70%
Alberghi con e senza ristorazione	70%
Sale giochi	70%
Bar, caffè e pasticcerie	50%
Parrucchieri, barbieri ed estetiste	50%

Le categorie non rientranti nella tabella, le cui attività, pur non essendo state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo 2020/2021, siano state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, possono presentare richiesta di riduzione tariffaria entro il 30.08.2021, con domanda da far pervenire al protocollo dell'Ente esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comune.roccafluvione@emarche.it. Sarà cura dell'Ente valutare le richieste e decidere la percentuale di riduzione da applicare in base al numero delle stesse e all'importo residuo delle risorse a disposizione.

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, resi ai sensi di legge;

Preso atto della relazione introduttiva alla proposta da parte del responsabile del finanziario – dott. ssa Sabrina Roncati, e dei seguenti interventi:

- *del Consigliere Antonio Scipioni, che afferma di apprezzare il “timido” tentativo dell'Amministrazione di riequilibrare la percentuale di ripartizione dei costi da ricoprire fra le utenze domestiche e non domestiche, a beneficio delle seconde, auspicando maggiore coraggio in tal senso;*
- *della replica del Sindaco, che chiarisce come il sistema di ripartizione dei costi è stato ereditato dalle passate Amministrazioni e fatto proprio da quella attuale, puntualizzando, tuttavia, che l'incidenza percentuale delle utenze sui costi considera le superfici occupate dalle varie categorie e, in definitiva, la ripartizione dei costi si basa su dati oggettivi e non su valutazioni soggettive;*

Con 6 voti favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Scipioni, Bruni e Capriotti);

DELIBERA

1) **di prendere atto** che il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con DC nr. 2 del 30.03.2021, è stato validato dall'Ata Rifiuti con decreto 1 del 14.06.2021, e che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;

2) **di approvare** le tariffe TARI 2021 integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente e attribuzione parte variabile	QUOTA A FISSA	QUOTA A FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
					CENTRO<5000	59,624025					
Famiglie di 1 componente	216	25.549,00	18,8%	118,3	0,82	0,60	0,382827	45,28	35,77	35,77	81,06
Famiglie di 2 componenti	540	57.546,00	47,1%	106,6	0,92	1,40	0,429513	45,77	83,47	41,74	129,25
Famiglie di 3 componenti	170	23.764,00	14,8%	139,8	1,03	1,80	0,480868	67,22	107,32	35,77	174,54
Famiglie di 4 componenti	145	22.069,00	12,6%	152,2	1,10	2,20	0,513548	78,16	131,17	32,79	209,33
Famiglie di 5 componenti	50	7.760,00	4,4%	155,2	1,17	2,90	0,546228	84,77	172,91	34,58	257,68
Famiglie di 6 o più componenti	26	4.218,00	2,3%	162,2	1,21	3,40	0,564903	91,64	202,72	33,79	294,37
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	1,80	0,000000	-	107,32	53,66	107,32

Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale	1.147	140.906,00	100%	122,85	Media	Media	0,486314		Media	35,74	

UTENZE NON DOMESTICHE											
QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE									
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc	Kd	Euro/m²	Euro/m²	Euro/m²				
	N	m²	Coeff	CENTRO<5000	Coef	CENTRO<5000	Quv*Kd	QF+QV			
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3	1.490,00	max	0,66	max	5,62	0,565320	1,099246	1,664566		
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7	1.407,00	min	0,70	min	5,95	0,599581	1,163792	1,763374		
Stabilimenti balneari	-	-	max	0,62	max	5,31	0,531058	1,038611	1,569669		
Esposizioni, autosaloni	3	359,00	max	0,49	max	4,16	0,419707	0,813677	1,233384		
Alberghi con ristorante	8	1.314,00	max	1,49	max	12,65	1,276252	2,474281	3,750533		
Alberghi senza ristorante	1	226,00	max	0,85	max	7,23	0,728063	1,414155	2,142218		
Case di cura e riposo	-	-	max	0,96	max	8,20	0,822283	1,603882	2,426165		
Uffici, agenzie, studi professionali	24	1.179,00	max	1,09	max	9,25	0,933634	1,809257	2,742891		
Banche ed istituti di credito	1	495,00	hoc	0,80	hoc	6,78	0,680953	1,326137	2,007090		
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	12	1.822,00	max	1,10	max	9,38	0,942199	1,834685	2,776884		
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	289,00	max	1,20	max	10,19	1,027854	1,993117	3,020971		
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	12	1.668,00	max	1,00	max	8,54	0,856545	1,670384	2,526929		
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4	1.158,00	max	1,19	max	10,10	1,019289	1,975513	2,994802		
Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	max	0,88	max	7,50	0,753760	1,466965	2,220725		
Attività artigianali di produzione beni specifici	14	3.282,00	max	1,00	max	8,52	0,856545	1,666473	2,523018		
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6	2.263,00	min	5,01	hoc	24,38	4,291290	4,767637	9,058927		
Bar, caffè, pasticceria	8	773,00	min	3,83	min	32,52	3,280567	6,360761	9,641329		
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7	855,00	max	2,66	med	19,39	2,278410	3,791616	6,070026		
Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	max	2,39	max	20,35	2,047142	3,980366	6,027508		
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3	157,00	hoc	4,70	hoc	39,96	4,025761	7,815432	11,841194		
Discoteche, night club	-	-	max	1,58	max	13,42	1,353341	2,624890	3,978231		

-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000 0	0,000000
-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000 0	0,000000
-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000 0	0,000000
-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000 0	0,000000
-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000 0	0,000000
-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000 0	0,000000
-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000 0	0,000000
-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000 0	0,000000
-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000 0	0,000000
Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000 0	0,000000
Totale	117	18.737,00							

3) **di dare atto** che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare in data odierna, saranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	riduzione del 30% della quota variabile prendendo in considerazione un nucleo familiare forfettario di 2 componenti
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	riduzione dei 2/3
zone in cui non è effettuata la raccolta	riduzione 60% della quota variabile
utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico	riduzione del 20% della quota variabile
Utenze domestiche a disposizione che provvedono a smaltire in proprio gli scarti del compostaggio domestico	riduzione del 50% della quota variabile

4) **di applicare** le seguenti riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività precisando che, in caso di uso promiscuo dei locali, la riduzione sarà applicata unicamente per la parte dell'attività non utilizzabile:

CATEGORIA	RIDUZIONI (quota fissa e variabile)
Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie	70%
Alberghi con e senza ristorazione	70%
Sale giochi	70%
Bar, caffè e pasticcerie	50%
Parrucchieri, barbieri ed estetiste	50%

5) **di dare atto** che le categorie non rientranti nella tabella, le cui attività, pur non essendo state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo 2020/2021, siano state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, possono presentare richiesta di riduzione tariffaria entro il 30.08.2021, con domanda da far pervenire al protocollo dell'Ente esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comune.roccafluvione@emarche.it; sarà cura dell'Ente valutare le richieste e decidere la percentuale di riduzione da applicare in base al numero delle stesse e all'importo residuo delle risorse a disposizione.

6) **di demandare** l'Ufficio tributi la predisposizione e pubblicazione sul sito internet dell'Ente della modulistica necessaria per la richiesta di agevolazione Covid 19, che dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro il **30.08.2021** esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comune.roccafluvione@emarche.it, al fine di consentire all'Ente di adottare i conseguenti provvedimenti contabili.

7) **di stabilire** il versamento del tributo in 2 (due) rate di pari importo con le seguenti scadenze:

- | | |
|---|----------------------------|
| a - Rata in acconto (50%): | scadenza: 30 ottobre 2021 |
| b - Rata a saldo (restante 50 per cento): | scadenza: 30 dicembre 2021 |

8) **di inviare**, nei termini di legge, ed esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/1998, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

9) **di approvare**, con la stessa votazione riportata in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, c.4, del TUEL, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li 20-08-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====
INVIO AL CO.RE.CO.

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====
ESITO DEL CONTROLLO

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona
Prot.n. seduta del *****

Provvedimento:

Note: *****

Esecutiva li 27-07-021